

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 25/11/2024

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 05/10/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/06/2023, la ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 803,63 a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, rete esterna e di gestione pratica non maturate, già al netto di quanto corrisposto dall'intermediario in sede di conteggio estintivo e di riscontro al reclamo, oltre interessi legali.

B. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo: di aver già provveduto, in sede di conteggio estintivo, al rimborso degli interessi e delle commissioni di gestione non maturate; di aver provveduto altresì a rimborsare al procuratore volontario della ricorrente, a mezzo bonifico bancario, l'ulteriore importo di € 190,69, maggiorato degli interessi legali, a titolo di "commissioni di attivazione" e "spese di istruttoria", calcolato applicando il criterio del costo ammortizzato; la natura up-front delle "commissioni di attivazione", delle "spese di istruttoria e notifica e delle "commissioni di intermediazione". Pertanto, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Preliminarmente, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

3. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

4. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dalla ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

5. In particolare, il Collegio, conformemente ai precedenti dei Collegi territoriali (Collegio di Bari, decisione n. 479/2024; Collegio di Palermo, decisione n. 189/2024; Collegio di Bologna, decisione n. 1894/2024) accerta la natura recurring delle commissioni di attivazione e delle commissioni rete esterna; di contro, hanno natura up front le commissioni di gestione e le spese di istruttoria.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

	% restituzioni
- in proporzione lineare	48,33%
- in proporzione alla quota interessi	25,26%

tot rimborsi ancora dovuti		€ 705
interessi legali		si

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie